

Principi di comportamento

contenuti nel Modello Organizzativo adottato da KME Italy S.p.a.
ex D.Lgs. n. 231 / 2001.

Rapporti con soggetti esterni.

In conformità alle disposizioni nel Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231, recante “**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**” (di seguito il “Decreto”), che ha adeguato la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito, **KME Italy S.p.a. ha adottato un proprio Modello Organizzativo** volto ad assicurare il rigoroso rispetto della normativa.

I principi di comportamento contenuti nel Modello Organizzativo di KME Italy S.p.a. (di seguito anche “la Società”) oltre ad essere principalmente rivolti ai dipendenti di essa, sono altresì indirizzati a tutti quei soggetti esterni (es. clienti, fornitori, agenti, consulenti, rappresentanti, intermediari e collaboratori in genere) che a vario titolo entrano in contatto con la Società e che agiscono nell’interesse di questa. Non si può prescindere da tali principi per la realizzazione di un ambiente favorevole alla formazione di una **cultura aziendale** ispirata al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la società opera, ed in particolare ai principi di **legalità, trasparenza e correttezza**.

I suddetti principi di comportamento sono quindi volti ad assicurare che tutti coloro che operano in relazione con la Società osservino, ciascuno nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti tali da **prevenire il rischio** di commissione dei reati contemplati nel Decreto sopra richiamato, sia relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia reati societari, sia reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, sia delitti contro la personalità individuale, sia reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, sia reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, il Decreto fa riferimento alle seguenti fattispecie:

A. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (art. 318-319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 630-bis c.p.);
- Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’UE (art. 640, c. 2 n. 1 c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.).

B. Reati societari:

- False comunicazione sociali (art. 2621 e art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.);

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

C. Reati con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale (art. 270-*bis* c.p.).

D. Delitti contro la personalità individuale:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri" (291-*quater* del Testo Unico Doganale DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

E. Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

F. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società, nonché tutti coloro che, anche se non dipendenti, operano nell'interesse di essa, sono tenuti ad ottemperare ai principi di comportamento qui di seguito illustrati e contenuti nel Modello Organizzativo.

Tra i **principi di comportamento** stabiliti nel Modello Organizzativo di KME Italy S.p.a. si ricordano i seguenti:

- E' in ogni caso doveroso **evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere**, e tra questi in particolare di quelli contemplati dal Decreto agli artt. 24, 25 e segg.
- Il **regolare funzionamento della Società** e degli organi sociali dovrà essere sempre e costantemente assicurato, garantendo ed agevolando ogni forma di **controllo interno sulla gestione sociale** previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
- Ogni operazione e transazione porta in essere nell'interesse di KME Italy S.p.a. deve essere **legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile, correttamente ed adeguatamente registrata e corredata da un supporto documentale** idoneo a consentire, in ogni momento controlli sulle caratteristiche e motivazioni dell'operazione e l'individuazione del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'operazione stessa.
- Nell'espletamento delle **operazioni attinenti alla gestione sociale** e nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, occorre tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, al fine di fornire una **informazione veritiera e appropriata** sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; inoltre è doveroso osservare scrupolosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.
- Nella **partecipazione a gare** (in particolare quelle indette dalla Pubblica Amministrazione) ed in ogni trattativa, è fatto obbligo di operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale attenendosi sempre ai principi di **correttezza e verità**, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché delle procedure aziendali interne.
- L'**incarico di agire in rappresentanza e/o nell'interesse di KME Italy S.p.a.** deve essere assegnato in **forma scritta** e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi di comportamento adottati da della Società.
- La Società attua una **politica aziendale per la sicurezza e la salute sul lavoro** che trova fondamento nei seguenti principi:
 - impegno alla tutela della salute della sicurezza dei lavoratori, tramite il rispetto delle norme e degli accordi applicabili da parte dell'intera organizzazione aziendale, dal vertice sino ad ogni singolo dipendente;
 - impegno a considerare la sicurezza sul lavoro ed i risultati delle azioni preventive come parte integrante della gestione aziendale, valendosi delle risorse umane e strumentali necessarie al miglioramento continuo ed alla prevenzione;

- impegno al coinvolgimento, alla consultazione dei lavoratori ed alla loro formazione allo scopo di agevolare gli stessi nello svolgimento dei loro compiti, mediante la definizione degli obiettivi di sicurezza e dei relativi programmi di attuazione all'interno dell'azienda;
- impegno a riesaminare periodicamente la politica aziendale sulla sicurezza ed il sistema di gestione e di controllo preventivo attuato all'interno dell'azienda.
- Chiunque abbia rapporti con KME Italy S.p.a. deve impegnarsi al **rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la Società opera**; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.
- La **selezione delle controparti**, con le quali la Società decida di intrattenere rapporti commerciali, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna; in particolare è opportuno richiedere l'impegno dei fornitori al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa.
- Qualora le controparti commerciali abbiano la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore della Società stessa, tali soggetti dovranno attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni internazionali. Nei contratti con tali soggetti deve essere contenuta apposita **dichiarazione** dei medesimi di **non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari** relativi a delitti contro la personalità individuale.

I principi di comportamento, cui KME Italy S.p.a. impronta la propria attività, stabiliscono inoltre che **non è consentito**:

- Assumere o assegnare **commesse** o effettuare qualsivoglia operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto, ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti.
- Effettuare **elargizioni in denaro a pubblici funzionari**, distribuire o promettere **omaggi e doni** al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire ogni donazione offerta o ricevuta, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività. In particolare, è vietata qualsiasi donazione a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di dono rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.
- Effettuare **prestazioni** in favore di partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con tali soggetti.
- Accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promettere od offrire assunzioni, consulenze, promettere o fornire beni o servizi, favorire fornitori e sub-fornitori).
- Riconoscere **compensi** in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione all'incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

- Presentare **dichiarazioni non veritiere** a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati.
- Farsi rappresentare da consulenti o da soggetti "terzi" quando possano crearsi **conflitti d'interesse**.
- Nel corso di **processi civili, penali o amministrativi**, intraprendere (direttamente o indirettamente) azioni illecite che possano favorire o danneggiare una delle parti in causa.
- Nell'impiego di **sistemi informatici o telematici** accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi altrui od alterarne in qualsiasi modo il funzionamento od intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema informatico o telematico aziendale o a questo pertinenti per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio dell'azienda o di terzi, comunque al fine di procurare un indebito vantaggio all'azienda od a terzi.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, le **Condizioni Generali di Acquisto e di Vendita** di KME Italy SpA contengono la seguente clausola:

"Modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001.

L'emissione/accettazione dell'ordine espressa in qualsiasi forma da parte del Cliente/Fornitore comporta l'accettazione senza riserva di tutti i principi di comportamento adottati dalla nostra Società in conformità al D.Lgs. 231/2001 e pubblicati sul nostro sito internet : www.kme.com e l'impegno del Cliente/Fornitore alla loro rigorosa osservanza".

Inoltre, il processo di selezione degli agenti/consulenti/rappresentanti, svolto dai responsabili competenti per conto della Società, si basa su una attenta valutazione e selezione, in modo che vengano posti in essere rapporti d'affari solo con persone (fisiche o giuridiche) di provata **capacità, onestà e correttezza**. A tal proposito, nel rispetto della legge, i responsabili provvedono a reperire le necessarie **informazioni** sulla professionalità, integrità, onestà e affidabilità dell'agente, consulente o intermediario.

Nella definizione del rapporto con agenti, consulenti o intermediari e con tutti i collaboratori esterni in genere, i responsabili approntano rapporti contrattuali risultanti da **atti scritti conformi a standard**, predisposti dalla funzione legale della Società, prevedendo sistemi di approvazione preventiva in caso di deroga da tali standard.

In tutti i contratti con i collaboratori esterni, siano essi agenti, consulenti o intermediari, viene inserita una **clausola** con la quale l'agente/consulente/intermediario si impegna al rispetto dei principi di comportamento nell'esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali.

Tale clausola è così formulata:

"L'agente, consulente o intermediario, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, espressamente conferma di avere preso attenta visione e di essere pertanto a conoscenza dei principi di comportamento adottati da KME Italy S.p.a. in conformità al D. Lgs 231/2001, che sono pubblicati sul sito internet della società: www.kme.com e di accettare espressamente tali principi con la firma del presente contratto, impegnandosi alla loro rigorosa osservanza."

Una particolare attenzione viene posta al **valore delle provvigioni e dei compensi** corrisposti ad agenti/consulenti/intermediari che, rapportato al valore del servizio reso dall'agente/consulente/intermediario ed al valore totale del contratto, non deve superare i valori massimi di mercato, per prodotto e per Paese.

Quanto alle modalità di pagamento, la Società provvede alla corresponsione delle provvigioni/compensi dovuti agli agenti /consulenti/ intermediari attraverso **banche autorizzate** dalle direzioni competenti della Società su un conto bancario intestato all'agente/consulente/intermediario nel suo Paese di registrazione. Ogni eventuale richiesta dell'agente/consulente/intermediario in deroga alla norma precedente, che dovrà avvenire per iscritto, dovrà essere attentamente valutata ed eventualmente autorizzata per iscritto dalle direzioni competenti della Società.

Le **infrazioni** dei collaboratori esterni potranno comportare la **risoluzione**, anche senza preavviso, **del rapporto contrattuale**, restando salva la facoltà per la Società di **rivalersi per ogni danno e/o responsabilità** che alla stessa possano derivare da loro comportamenti in violazione dei principi del Modello Organizzativo.